

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>6649 R</b>	12 novembre 2012	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

## **della Commissione speciale scolastica sul messaggio 12 giugno 2012 concernente l'adesione all'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS) del 22 marzo 2012**

### **1. INTRODUZIONE**

Con il messaggio n. 6649 il Consiglio di Stato chiede di aderire al nuovo Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori del 22 marzo 2012, che sostituirà l'Accordo sulle scuole professionali superiori del 27 agosto 1998. Scopo dell'accordo è di regolare sul piano nazionale i contributi che i Cantoni di domicilio degli studenti devono pagare al Cantone sede della scuola di grado terziario non universitario che tali studenti frequentano, questo avuto riguardo al fatto che la nuova Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 ha modificato la situazione delle scuole specializzate superiori. Difatti, non è più previsto il sussidio federale diretto sulle spese di funzionamento di tali scuole, visto che il sostegno della Confederazione passa ora attraverso sussidi forfetari per persona in formazione professionale di base (con una quota a favore delle scuole di grado terziario non universitario). Inoltre, l'ASSS regola lo scambio di allievi dei vari gradi di formazione tra i Cantoni e si inserisce nello strumentario di accordi intercantionali nel campo della formazione professionale, accanto all'Accordo sulle scuole professionali di base del 22 giugno 2006 e all'Accordo sulle scuole universitarie professionali del 4 giugno 1998.

Sotto il regime dell'Accordo sulle scuole professionali superiori, attualmente in vigore, non veniva garantita formalmente la libera circolazione degli studenti in tutte le scuole professionali svizzere, essendo i Cantoni concordatari liberi di tenere una lista delle scuole e dei cicli di studio offerti nei quali ammettere studenti di altri Cantoni, nonché essendo gli stessi liberi di decidere le scuole e i cicli di studio offerti da altri Cantoni di cui far beneficiare gli studenti loro domiciliati. Tuttavia, il Cantone Ticino ha sin dall'inizio garantito ai propri studenti in uscita e agli studenti di altri Cantoni in entrata il principio della libera circolazione, questo anche per evitare disparità di trattamento tra studenti universitari e studenti di grado terziario non universitario di scuole professionali.

### **2. CONTENUTO**

Il nuovo Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori del 22 marzo 2012 introduce il principio di un'effettiva libera circolazione degli studenti, oltre al principio della compensazione degli oneri tra Cantoni (cfr. art. 2). Inoltre, lo stesso garantisce una più efficace trasparenza dei costi (visto che i

contributi non saranno più fissati liberamente dalle singole scuole, bensì dai Cantoni, risultando di pari entità per ogni formazione uguale offerta nei singoli Cantoni).

Il riconoscimento del diritto ai contributi sarà condizionato al riconoscimento del ciclo di formazione da parte della Confederazione, alla trasparenza dei costi dello stesso, nonché al suo annuncio da parte del Cantone sede al segretariato dell'Accordo (art. 3). Ulteriore elemento di innovazione portato dall'accordo è il versamento, da parte del Cantone di domicilio dello studente, di un contributo pari di regola al 50% del costo standard calcolato (cfr. art. 6), quota che dovrebbe includere anche una parte di contributo federale forfetario versato al Cantone di domicilio. Tale contributo potrà raggiungere un'aliquota fino al 90% dei costi di formazione per cicli di studio di interesse pubblico superiore (cfr. art. 7).

Resterà invece la facoltà dei Cantoni sede di prelevare tasse di frequenza definite dagli stessi, con però il diritto della Conferenza dei Cantoni firmatari di fissare montanti massimi (cfr. art. 9).

### **3. ASPETTI FINANZIARI**

Nel 2011 erano presenti nelle scuole specializzate superiori site sul nostro territorio 32 studenti provenienti da altri Cantoni (in particolare presso la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona e presso la Scuola specializzata superiore di tecnica dell'abbigliamento), dai quali sono stati incassati fr. 256'800.-. Gli studenti domiciliati in Ticino che frequentano SSS del resto della Svizzera ammontano invece ad alcune decine (una sessantina a tempo pieno e una trentina nei curricula paralleli all'attività professionale), con il grosso degli studenti che fa capo a SSS alberghiere e con un esborso per il Cantone Ticino nel 2011 di circa fr. 850'000.- (dei quali circa la metà per gli esami professionali e professionali superiori, per i quali rimarrà in vigore il vecchio accordo). Con l'entrata in vigore del nuovo accordo intercantonale non dovrebbero verificarsi variazioni importanti rispetto alla situazione attuale, già solo in considerazione del fatto che il Cantone Ticino già applica il principio della libera circolazione degli studenti.

Infine, l'approvazione dell'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori del 22 marzo 2012 risponde agli obiettivi della scheda n. 12 delle Linee direttive 2012-2015, non comporta conseguenze significative sulla gestione corrente e non implica un aggiornamento del piano finanziario.

### **4. ESAME COMMISSIONALE**

La Commissione speciale scolastica ha sentito nella sua seduta del 1° ottobre 2012 il direttore della Divisione della formazione professionale Paolo Colombo e il capo Ufficio amministrativo, delle finanze e del controllo del DFP Franco Gozzi.

Dall'audizione, oltre alla presentazione sui contenuti dell'accordo intercantonale oggetto del rapporto, è emerso che, nell'ambito degli esami professionali e degli esami professionali federali superiori, la CDPE sta portando avanti un nuovo accordo intercantonale, per il quale la ricerca di un consenso è però meno immediata rispetto a quanto avvenuto per l'accordo intercantonale oggetto del messaggio governativo n. 6649 (visto come i corsi di preparazione per gli esami della formazione professionale superiore generano un indotto non indifferente).

Inoltre, è stato sottolineato come, con l'accordo qui oggetto di approfondimento, non è escluso un aumento degli studenti confederati nelle nostre scuole specializzate superiori per effetto della libera circolazione. Inoltre, come Cantone periferico, il Ticino è riuscito a prevedere la possibilità di convenzioni supplementari.

## **5. CONCLUSIONE**

Visto quanto precede, la Commissione speciale scolastica propone al Gran Consiglio di approvare il messaggio e il relativo decreto legislativo così come proposto.

Per la Commissione speciale scolastica:

Stefano Steiger, relatore

Bordoni Brooks - Caprara - Cavalli - Celio -

Crivelli Barella - Del Don - Franscella - Guerra -

Kandemir Bordoli - Malacrida - Ortelli - Pagani -

Polli - Robbiani